

## **Comunicazione del 6 maggio 2015 – Segnalazioni di vigilanza.**

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte di banche e intermediari finanziari in ordine alle corrette modalità di: a) rilevazione di talune operazioni nelle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default* (Circolare n. 284); b) applicazione delle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate (Circolari nn. 115, 148, 189, 217 e 272) <sup>(1)</sup>. Nelle accluse note tecniche (cfr., rispettivamente, allegati 1 e 2) sono riportate le relative risposte.

I chiarimenti riferiti alle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default* possono essere applicati prospetticamente a far tempo dalla rilevazione riferita al 31 dicembre 2015, laddove risulti eccessivamente oneroso per gli intermediari segnalanti rettificare le segnalazioni già trasmesse nelle quali non siano stati adottati i criteri segnaletici precisati con la presente comunicazione.

I chiarimenti riferiti alle definizioni di attività finanziarie deteriorate sono di immediata applicazione.

---

(1) I testi integrali delle Circolari richiamate sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia e reperibili all'indirizzo: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/index.html?page=1&int=&cdm=1000000>

**ALLEGATO 1**

**NOTA TECNICA**

**SULLE SEGNALAZIONI DELLE PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE  
SULLE POSIZIONI IN *DEFAULT***

**1. Costi diretti**

È stato chiesto di conoscere se i costi diretti rilevati sin da subito dall'intermediario segnalante in aumento delle esposizioni verso i debitori debbano essere segnalati nella voce 55302 "Variazioni EAD", oppure nella voce 55306 "Costi diretti".

Al riguardo, si precisa che le spese per il recupero dei crediti sostenute successivamente all'ingresso in *default* vanno segnalate come "Variazioni EAD" nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzarle. Negli altri casi tali spese vanno ricondotte nei "Costi diretti".

**2. Riaddebiti di costi**

È stato reso noto che nelle operazioni di leasing finanziario è frequente il caso in cui l'intermediario locatore sostenga costi successivamente riaddebitati al locatario (ad esempio, imposte, bolli, spese legali).

In proposito, è stato chiesto di conoscere se tali riaddebiti debbano essere contemporaneamente rilevati come una rettifica di costi, attraverso la segnalazione di un importo con segno negativo nella voce 55306, e una variazione in aumento della EAD di pari ammontare (voce 55302).

Al riguardo, si fa presente che le eventuali successive imputazioni in capo ai debitori di somme precedentemente rilevate come costi vanno segnalate, alla data del riaddebito, sia tra i costi, con segno negativo, sia come una variazione in aumento della EAD.

**ESEMPIO**

Si ipotizzi che l'intermediario segnalante A, che adotta i modelli interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito (AIRB), classifichi un'esposizione creditizia rappresentata da *leasing* finanziario strumentale in *default* – tra le inadempienze probabili – alla data del 31 gennaio dell'anno T, e che l'EAD sia pari a 10.000 euro. Si ipotizzi, altresì, che nel successivo mese di febbraio l'intermediario A sostenga costi per un ammontare pari a 1.250 euro che nel successivo mese di giugno sono addebitati al cliente, e che quest'ultimo provveda due mesi dopo (agosto) a effettuare il pagamento. Si ipotizzi, infine, che l'esposizione sia riclassificata tra le esposizioni *in bonis* nel mese di ottobre dell'anno T, e che il tasso di interesse sia pari al 3%.

In tal caso, la segnalazione è la seguente:

Voci/sotto voce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	Status fine
<b>EAD</b> (voce 55300)	10.000	gen-T	ott-T		Leasing finanziario: strumentale	omissis	omissis	Ritorno in bonis	omissis	yyyy	xx	omissis	Inadempienze probabili	Bonis
<b>VARIAZIONI EAD</b> (voce 55302) <i>altre variazioni in aumento:</i>														
valori nominali (sv. 06)	1.250			giu-T						yyyyy	xx			
valori attuali (sv. 08)	1.234			giu-T						yyyyy	xx			
<b>RECUPERI</b> (voce 55304) <i>rimborsi:</i>														
valori nominali (sv. 02)	1.250			ago-T						yyyyy	xx			
valori attuali (sv. 04)	1.228			ago-T						yyyyy	xx			
<b>COSTI DIRETTI</b> (voce 55306)														
valori nominali (sv. 02)	1.250			feb-T						yyyyy	xx			
valori attuali (sv. 04)	-1.250			giu-T						yyyyy	xx			
	1.247			feb-T						yyyyy	xx			
	-1.234			giu-T						yyyyy	xx			

### **3. Storni di provvigioni**

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione degli storni di provvigioni pagate a recuperatori a seguito di insoluti ricevuti.

Al riguardo, si fa presente che gli storni di provvigioni pagate ai recuperatori vanno segnalate nella voce 55306 “Costi diretti”, con segno negativo.

### **4. Operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP) – Polizze assicurative**

È stato chiesto di conoscere se la copertura assicurativa sulla vita e contro i rischi di impiego, prevista dall’articolo 54 del D.P.R. 180 del 1950 per le operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, vada trattata come una garanzia personale ricevuta e se, in tal caso, l’attributo informativo “Grado di copertura delle garanzie” da indicare sia “Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5”.

Al riguardo, si osserva che la Circolare n. 284 prevede che “le garanzie oggetto di rilevazione devono soddisfare i requisiti generali, e non anche quelli specifici, previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito”<sup>(2)</sup>.

Pertanto, si precisa che le anzidette coperture assicurative sulla vita e contro i rischi di impiego vanno trattate come garanzie personali ricevute nella misura in cui soddisfino i citati requisiti generali. In particolare, le garanzie prestate da imprese di assicurazione che soddisfano i requisiti generali previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito vanno segnalate tra le “Garanzie personali di intermediari finanziari”, la cui denominazione viene modificata in “Garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi”, valore “Altri”. Il grado di copertura di tali garanzie va determinato sulla base del loro valore contrattuale.

### **5. Operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP) – clausola del “riscosso per non riscosso”**

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione delle operazioni CQS/CQP da parte degli intermediari finanziari cd. “plafonatori”, nel caso di contratti di finanziamento con la clausola del “riscosso per non riscosso”. In particolare, è stato reso noto che a fronte di tale clausola le rate insolute costituiscono “esposizioni per cassa”, mentre quelle a scadere rappresentano un’“esposizione fuori bilancio”.

Pertanto, è stato chiesto se per tali esposizioni l’intermediario finanziario “plafonatorio” debba segnalare due volte il medesimo codice transazione, una come “esposizioni per cassa” e l’altra come “esposizioni fuori bilancio”, oppure se vada segnalata l’intera esposizione in capo al medesimo codice transazione, con evidenza di più forme tecniche.

Al riguardo, si precisa che, coerentemente con i criteri di rilevazione previsti per le garanzie prestate<sup>(3)</sup>, nella fattispecie in esame va effettuata una separata segnalazione dell’“esposizione fuori bilancio” e di quella “per cassa”, indicando per entrambe le esposizioni il medesimo codice transazione. Inoltre, si fa presente che per tale fattispecie è ammesso riportare variazioni di EAD negative, per quanto attiene all’“esposizione fuori bilancio”, in concomitanza con le variazioni positive di EAD registrate sull’esposizione per cassa.

---

(2) Cfr. Circolare n. 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”, Avvertenze generali, paragrafo 9 “Tipo e grado di copertura delle garanzie”.

(3) Cfr. Circolare n. 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”, Esempio 4.

Si fornisce di seguito un'esemplificazione.

Si ipotizzi che l'intermediario A eroghi nel mese di gennaio dell'anno T, per il tramite dell'intermediario plafonatorio B, un finanziamento CQS di importo pari a 5.000 euro al cliente yyyyy, da rimborsare in 24 rate mensili al tasso del 7% (l'importo della rata sarà pari a 223,86 euro); l'intermediario B abbia sottoscritto a favore dell'intermediario A la clausola del "non riscosso per riscosso".

Si ipotizzi, inoltre, che nel mese di giugno dell'anno T+1 il cliente yyyyy sia classificato in *default* tra le inadempienze probabili e che a tale data risultino impagate 5 rate. A tale data l'esposizione per cassa dell'intermediario plafonatorio B è pari all'importo delle rate versate all'intermediario A in applicazione della clausola del "non riscosso per riscosso" (5 rate per complessivi 1.119 euro), mentre l'esposizione fuori bilancio è pari alla somma delle rate residue del finanziamento (6 rate per complessivi 1.343 euro).

Si ipotizzi, infine, che nel mese di settembre dell'anno T+1 l'esposizione venga classificata dall'intermediario B in sofferenza, che le ulteriori rate scadute risultino impagate e che nel mese di agosto dell'anno T+2 avvenga la chiusura della posizione per passaggio a perdita.

In tale situazione la segnalazione dell'intermediario B è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	Status fine
EAD (voce 55300)	1,343	giu-T+1	ago-T+1		Crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria	omissis	omissis	Passaggio a perdita	omissis	yyyy	xx	omissis	Inadempienze probabili	Sofferenza
EAD (voce 55302)	1,343	set-T+1	ago-T+2		Crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria	omissis	omissis	Passaggio a perdita	omissis	yyyy	xx	omissis	Sofferenza	Sofferenza
<b>VARIAZIONI</b>														
EAD (voce 55302) <i>altre variazioni in aumento:</i>														
valori nominali (sv. 06)	-224			lug-T+1						yyyy	xx			
valori nominali (sv. 06)	-224			ago-T+1						yyyy	xx			
valori nominali (sv. 06)	-224			set-T+1						yyyy	xx			
valori nominali (sv. 06)	-224			ott-T+1						yyyy	xx			
valori nominali (sv. 06)	-224			nov-T+1						yyyy	xx			
valori nominali (sv. 06)	-224			dic-T+1						yyyy	xx			

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				Status fine
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	
EAD (voce 55300)	1.119	giu- T+1	ago- T+1		Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse	omissis	omissis	Passaggio a perdita	omissis		xx	omissis	Inadempienze probabili	Sofferenza
	1.119	set- T+1	ago- T+2		Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse	omissis	omissis	Passaggio a perdita	omissis		xx	omissis	Sofferenza	Sofferenza
<b>VARIAZIONI</b>														
EAD (voce 55302) <i>altre variazioni in aumento:</i>														
valori nominali (sv. 06)	224			lug-T+1							xx			
valori nominali (sv. 06)	224			ago-T+1							xx			
valori nominali (sv. 06)	224			set-T+1							xx			
valori nominali (sv. 06)	224			ott-T+1							xx			
valori nominali (sv. 06)	224			nov-T+1							xx			
valori nominali (sv. 06)	224			dic-T+1							xx			

## 6. Tipologia chiusura delle posizioni

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione dell'attributo informativo "Tipologia chiusura posizione" in presenza di un "passaggio a perdita" che sia generato da un "accordo tra le parti".

Al riguardo, si precisa che nella fattispecie in esame la corretta modalità di segnalazione è "accordo tra le parti".

## 7. Frodi

È stato chiesto di conoscere se debbano formare oggetto di segnalazione unicamente i *default* attribuibili al rischio di credito, oppure anche quelli connessi con i rischi operativi, quali ad esempio le frodi.

Al riguardo, si fa presente che gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito sulla base dei modelli interni adottano criteri coerenti con quelli utilizzati a tali fini. Pertanto, tali intermediari sono tenuti a segnalare le esposizioni in *default* connesse con le frodi solo se queste sono state considerate ai fini del rischio di credito.

Gli intermediari che adottano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sono sempre tenuti a segnalare le esposizioni in *default* connesse con frodi.

## 8. Nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate

È stato chiesto di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore della nuova nozione di attività finanziarie deteriorate di cui al 7° aggiornamento della Circolare n. 272 e al 13° aggiornamento della Circolare n. 217, la riclassificazione tra le inadempienze probabili dei rapporti in precedenza classificati come "esposizioni ristrutturate" debba essere segnalata come variazione di *status*.

Al riguardo, si precisa che tutte le riclassificazioni derivanti dalla modifica della nozione di attività finanziarie deteriorate (ad esempio, da "incagli oggettivi" a "esposizioni scadute deteriorate") vanno segnalate come variazioni di *status*.

## 9. Interessi maturati dopo l'ingresso in *default*

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione degli interessi contrattuali maturati e contabilizzati dopo l'ingresso in *default* e successivamente incassati (parzialmente o totalmente).

Al riguardo si precisa che, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare 284 per la rilevazione delle variazioni di EAD <sup>(4)</sup>, i suddetti interessi vanno segnalati nella voce 55302 "Variazioni EAD", oltre che, limitatamente alla quota incassata, nella voce 55304 "Recuperi" - sottovoci 02 e 04.

Sono esclusi gli interessi di mora anche se contabilizzati. Gli eventuali interessi di mora incassati vanno rilevati nella voce 55304 "Recuperi" - sottovoci 18 e 20.

## 10. Interessi di mora

È stato chiesto di conoscere se nelle sottovoci 55304.18 e 20 "Recuperi – Interessi di mora incassati – Valori nominali/valori attuali" debbano essere rilevati tutti i movimenti di

---

(4) Cfr. Circolare n. 284 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*", voce 55302 "Variazioni EAD".

incasso di interessi di mora, inclusi quelli maturati dopo la data di default e non considerati nell'EAD.

Al riguardo, si fa presente che nelle citate sottovoci 55304.18 e 20 vanno segnalati tutti gli interessi di mora incassati, inclusi quelli maturati e incassati dopo la data di *default* e non considerati nell'EAD.

## 11. EAD

È stato chiesto di conoscere se il valore dell'EAD da segnalare debba fare riferimento all'EAD delle attività di rischio per cassa e "fuori bilancio" come definita dalla normativa prudenziale nell'ambito della metodologia basata sui *rating* interni per il rischio di credito, oppure per le esposizioni per cassa debba fare riferimento al saldo al momento del *default* definito come sommatoria di "capitale residuo, eventuale impagato in c/capitale, eventuale impagato in c/interessi, eventuali interessi di mora contabilizzati sino alla data di ingresso in *default* e ritenuti recuperabili nell'esercizio di iscrizione" <sup>(5)</sup>.

Al riguardo, si precisa che l'EAD corrisponde al valore delle attività di rischio per cassa e "fuori bilancio" alla data del *default* come definito dalla normativa prudenziale nell'ambito della metodologia basata sui *rating* interni per il rischio di credito.

Per le sole esposizioni per cassa, nel caso di difficoltà a determinare tale valore dell'EAD, è possibile fare riferimento al "saldo al momento del *default* (capitale residuo, eventuale impagato in c/capitale, eventuale impagato in c/interessi, eventuali interessi di mora contabilizzati sino alla data di ingresso in *default* e ritenuti recuperabili nell'esercizio di iscrizione)" come indicato nella Circolare n. 284.

## 12. Crediti deteriorati acquistati

Con riferimento ai crediti deteriorati acquistati è stato chiesto di conoscere se la rilevazione dell'EAD vada effettuata al valore nominale o al valore di bilancio. Nel caso l'EAD vada segnalata al valore di bilancio, è stato chiesto di conoscere se gli eventuali maggiori incassi rispetto al valore di bilancio debbano generare recuperi fino a concorrenza del valore dell'EAD.

Al riguardo, si fa presente che l'EAD va segnalata al valore di bilancio. Inoltre, i flussi di recupero vanno segnalati sulla base di quanto effettivamente incassato, e il loro ammontare può pertanto eccedere il valore dell'EAD.

## 13. Conguagli da indicizzazione a favore dei debitori

È stato reso noto che per le società di *leasing* possono rappresentare costi i conguagli da indicizzazione previsti in numerosi contratti di *leasing* finanziario. Tali conguagli, di regola, continuano a essere contabilizzati anche nei contratti scaduti, fintanto che non avviene la risoluzione di tali ultimi.

In proposito, è stato chiesto di conoscere se tali conguagli debbano essere segnalati come rimborsi, con segno negativo, e corrispondentemente come una diminuzione della EAD.

È stato, altresì, chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione di tali conguagli nel caso in cui questi siano portati in compensazione di canoni insoluti.

---

(5) Cfr. Circolare n. 284 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*", voce 55300 "EAD".

Al riguardo, si fa presente che qualora i conguagli da indicizzare a favore dei locatari siano oggetto di compensazione con canoni scaduti, essi vanno segnalati – sino a concorrenza dell'importo dei canoni compensati – come rimborsi nella voce 55304 "Recuperi" (cfr. esempio 2 di seguito indicato).

Negli altri casi, cioè quando non ci siano canoni scaduti, i conguagli non formano oggetto di rilevazione (cfr. esempio 1 di seguito indicato).

#### ESEMPIO 1

Si ipotizzi che l'intermediario X, che adotta i modelli interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito (AIRB), abbia posto in essere un'operazione di leasing finanziario in cui:

- l'esposizione venga classificata in *default* tra le inadempienze probabili a dicembre dell'anno T e venga chiusa a dicembre dell'anno successivo senza perdita;
- l'EAD al momento del default sia pari a 80.000 euro;
- il canone bimestrale (quota capitale + quota interessi) sia pari a 13.000 euro;
- sia pagata un'opzione finale di acquisto (riscatto) pari a 20.000 euro;
- non ci siano canoni scaduti;
- il tasso di attualizzazione sia pari al 10,4%.

Si ipotizzi altresì che, a fronte di un conguaglio per indicizzazione, nel mese di luglio T+1 sia emessa una nota di credito, pari all'importo derivante dall'indicizzazione, con contestuale rimborso della stessa al debitore.

#### ESEMPIO 2

Si ipotizzino le medesime condizioni di cui al precedente esempio 1, tranne che alla data di ingresso in *default* vi siano canoni scaduti per un ammontare pari a 10.000 euro (EAD pari a 90.000 euro), e che la nota di credito dovuta per conguagli da indicizzazione sia portata dall'intermediario X a decurtazione di tali canoni scaduti.

Nei due esempi descritti, le segnalazioni sono le seguenti:

ESEMPIO 1

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				Status fine				
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio					
<b>EAD</b> (voce 55300)	80.000	dic-T	dic-T+1		Altri finanziamenti: garanzie concesse escluse	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	Chiusura senza perdite	<i>omissis</i>	yyyyy	xx	<i>omissis</i>	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili				
<b>RECUPERI</b> (voce 55304) <i>rimborsi:</i> valori nominali (sv. 02)	13.000		feb-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	13.000		apr-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	13.000		giu-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	13.000		ago-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	13.000		ott-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	20.000		dic-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
valori attuali (sv. 04)	12.788		feb-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	12.579		apr-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	12.373		giu-T+1							yyyyy	xx				xxxxx	xx		
	12.171		ago-T+1		yyyyy	xx				xxxxx	xx							
			ott-T+1		yyyyy	xx				xxxxx	xx							
			dic-T+1		yyyyy	xx				xxxxx	xx							

ESEMPIO 2

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	Status fine
<b>EAD</b> (voce 56300)	90.000	dic-T	dic-T+1		Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse	omissis	omissis	Chiusura senza perdite	omissis	yyyy	xx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
<b>RECUPERI</b> (voce 56304)														
<i>rimborsi:</i> valori nominali (sv. 02)	13.000			feb-T+1						yyyy	xx			
	13.000			apr-T+1						yyyy	xx			
	13.000			giu-T+1						yyyy	xx			
	13.000			ago-T+1						yyyy	xx			
	13.000			ott-T+1						yyyy	xx			
	20.000			dic-T+1						yyyy	xx			
valori attuali (sv. 04)	12.788			feb-T+1						yyyy	xx			
	12.579			apr-T+1						yyyy	xx			
	12.373			giu-T+1						yyyy	xx			
	12.171			ago-T+1						yyyy	xx			
	11.972			ott-T+1						yyyy	xx			
	18.117			dic-T+1						yyyy	xx			
<i>altro:</i> valori nominali (sv. 22)	10.000			lug-T+1						yyyy	xx			
valori attuali (sv. 24)	9.440			lug-T+1						yyyy	xx			

#### 14. Confidi

In presenza di esposizioni in default verso la medesima controparte - non appartenente alla categoria *retail* - derivanti da garanzie rilasciate a differenti intermediari beneficiari, è stato chiesto di conoscere se sia possibile fare riferimento alla chiusura delle singole transazioni, anziché del complesso delle esposizioni verso tale controparte.

Al riguardo, si precisa che, coerentemente con i criteri previsti per la segnalazione delle esposizioni <sup>(6)</sup>, è consentito fare riferimento alla chiusura delle singole transazioni e non dell'intera posizione verso una medesima controparte esclusivamente nel caso di esposizioni nei confronti di controparti *retail*.

Pertanto, con riferimento alle altre controparti andrà attesa la chiusura delle procedure di recupero del complesso delle esposizioni verso tali controparti.

#### 15. Conti correnti ipotecari

È stato chiesto di conoscere se i conti correnti ipotecari debbano essere segnalati nella forma tecnica "Mutui Ipotecari", facendo prevalere l'esistenza della garanzia ipotecaria, oppure nella categoria residuale "Altri finanziamenti" o "Altro", a seconda di quando è stata chiusa la posizione <sup>(7)</sup>, facendo prevalere la tipologia di contratto (conto corrente, anziché mutuo).

Al riguardo, si precisa che i conti correnti ipotecari vanno ricondotti nella forma tecnica "Mutui Ipotecari".

#### 16. Ristrutturazione delle posizioni

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle corrette modalità di segnalazione delle esposizioni oggetto di ristrutturazione.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che a partire dal mese di gennaio 2015 è stata introdotta una nuova definizione di attività finanziarie deteriorate che ha riguardato anche la classificazione delle esposizioni oggetto di ristrutturazione. Pertanto, gli esempi che seguono distinguono i periodi temporali antecedenti e successivi a tale innovazione.

Periodo fino al 31 dicembre 2014

##### ESEMPIO 1

Si ipotizzi che l'intermediario Y abbia classificato un debitore, esposto nella forma tecnica della apertura di credito in contro corrente, a incaglio nel mese di luglio 2011 e che l'EAD a tale data sia pari a 100 euro.

Si ipotizzi, altresì, che nel mese di aprile 2012 la posizione sia stata interamente ristrutturata (senza intento liquidatorio), assumendo la forma tecnica del mutuo non ipotecario, e che la stessa si sia chiusa a maggio 2014 con ritorno *in bonis*.

Poiché la ristrutturazione totale di un'esposizione, senza intento liquidatorio, comporta la classificazione tra le esposizioni ristrutturate, la forma tecnica da segnalare è, rispettivamente, quella originaria fino al mese antecedente (marzo 2012) a quello della ristrutturazione, e quella modificata a partire da quest'ultimo mese (aprile 2012); il progressivo transazione è il medesimo.

(6) Cfr. Circolare n. 284 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", Avvertenze generali, paragrafo 3 "Contenuto della segnalazione".

(7) Cfr. Circolare n. 284 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", Avvertenze generali, paragrafo 8 "Forme tecniche".

La segnalazione riferita alla data di dicembre 2014 è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE			
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio
<b>EAD</b> (voce 55300)	100	lug-2011	mar-2012		Altri finanziamenti a breve termine	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	Ristrutturat o	<i>omissis</i>	xx	<i>omissis</i>	Incaaglio	Ristrutturat o
	100	apr-2012	mag-2014		Mutui: altri	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	Ritorno in bonis	<i>omissis</i>	xx	<i>omissis</i>	Ristrutturato	In bonis
<b>RECUPERI</b> (voce 55304)													
<i>omissis</i>													

## ESEMPIO 2

Si ipotizzi che l'intermediario Z abbia concesso a un cliente un'apertura di credito in conto corrente e un'operazione di *leasing* finanziario (targato) e che il cliente sia stato classificato a incaglio nel mese di marzo 2011. Si ipotizzi che l'EAD a tale data sia pari a 100 euro per l'apertura di credito e a 200 euro per il *leasing*.

Si ipotizzi, altresì, che nel mese di maggio 2012 l'apertura di credito sia stata ristrutturata, assumendo la forma tecnica del mutuo non ipotecario, e che la complessiva posizione creditizia verso il cliente si chiuda nel mese di giugno 2014 per ritorno *in bonis*.

Poiché la ristrutturazione parziale dell'esposizione verso un medesimo cliente non comporta la classificazione tra le esposizioni ristrutturate, le forme tecniche da segnalare sono quelle originarie.

La segnalazione riferita alla data di dicembre 2014 è la seguente:

Voce/sotto voce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				Status fine								
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio									
															yyyyy	xx	omissis	Incaglio				
																			yyyyy	zz	omissis	Incaglio
<b>EAD</b> (voce 56300)	100	mar-2011	giu-2014		Altri finanziamenti a breve termine	omissis	omissis	Ritorno in bonis	omissis	yyyyy	xx	omissis	Incaglio	In bonis								
	200	mar-2011	giu-2014		Leasing finanziario: targato	omissis	omissis	Ritorno in bonis	omissis	yyyyy	zz	omissis	Incaglio	In bonis								
<b>RECUPERI</b> (voce 56304)																						
omissis																						

Periodo dal 1° gennaio 2015

ESEMPIO 3

Si ipotizzi che l'intermediario W abbia classificato un debitore, esposto nella forma tecnica della apertura di credito in conto corrente, a inadempienze probabili nel mese di luglio dell'anno T e che l'EAD a tale data sia pari a 100 euro.

Si ipotizzi, altresì, che nel mese di aprile dell'anno T+1 l'apertura di credito sia stata ristrutturata, assumendo la forma tecnica del mutuo non ipotecario, e che la nuova posizione creditizia si chiuda nel mese di maggio dell'anno T+2 per ritorno *in bonis*.

Nonostante la ristrutturazione di un'esposizione senza intento liquidatorio non comporti una riclassificazione dalla categoria delle inadempienze probabili, le forme tecniche da segnalare sono, rispettivamente, quella originaria fino alla data di ristrutturazione e quella modificata successivamente a tale data; le date rispettivamente di "fine *status*" della forma tecnica originaria e di "inizio *status*" di quella modificata coincidono (aprile T+1). Il progressivo transazione è il medesimo per entrambe le forme tecniche, mentre la variabile "Tipologia chiusura posizione", relativamente alla forma tecnica originaria, va segnalata con il valore di nuova istituzione "Accordo tra le parti – *forbearance*".

La segnalazione alla data di dicembre dell'anno T+2 è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE			
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio
EAD (voce 55300)	100	lug-T	apr-T+1		Altri finanziamenti a breve termine	omissis	omissis	Accordo tra le parti - forbearance	omissis	xxxx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
	100	apr-T+1	mag-T+2		Mutui; altri	omissis	omissis	Ritorno in bonis	omissis	xxxx	omissis	Inadempienze probabili	In bonis
RECUPERI (voce 55304)													
omissis													

#### ESEMPIO 4

Si ipotizzi che l'intermediario Y abbia concesso a un cliente un'apertura di credito in conto corrente e un'operazione di *leasing* finanziario (targato) e che il cliente sia stato classificato a inadempienze probabili nel mese di marzo dell'anno T. Si ipotizzi che l'EAD a tale data sia pari a 100 euro per l'apertura di credito e a 200 euro per il *leasing*.

Si ipotizzi, altresì, che nel mese di maggio dell'anno T+1 l'apertura di credito sia stata ristrutturata, assumendo la forma tecnica del mutuo non ipotecario, e che la complessiva posizione creditizia verso il cliente si chiuda nel mese di giugno anno T+2 per ritorno *in bonis*.

Nonostante la ristrutturazione parziale dell'esposizione verso un medesimo cliente non comporti una riclassificazione dalla categoria delle inadempienze probabili, la forma tecnica da segnalare è, rispettivamente, quella originaria fino alla data di ristrutturazione e quella modificata successivamente a tale data; le date rispettivamente di "fine *status*" della forma tecnica originaria e di "inizio *status*" di quella modificata coincidono (maggio T+1). Il progressivo transazione rimane invariato per entrambe le forme tecniche, mentre la variabile "Tipologia chiusura posizione", relativamente alla forma tecnica originaria, va segnalata con il valore di nuova istituzione "Accordo tra le parti – *forbearance*".

La segnalazione alla data di dicembre dell'anno T+2 è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				Status fine
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	
EAD (voce 55300)	100	mar-T	mag-T+1		Altri finanziamenti a breve termine	omissis	omissis	Accordo tra le parti - forbearance	omissis	xxxx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili	
	100	mag-T+1	giu-T+2		Mutui; altri	omissis	omissis	Ritorno in bonis	omissis	xx	omissis	Inadempienze probabili	In bonis	
	200	mar-T	giu-T+2		Leasing finanziario; targato	omissis	omissis	Ritorno in bonis	omissis	zz	omissis	Inadempienze probabili	In bonis	
RECUPERI (voce 55304)														
omissis														

## 17. Margini su fidi

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di segnalazione dei margini di fido.

Al riguardo, si forniscono di seguito talune possibili fattispecie esemplificative.

### ESEMPIO 1

Si ipotizzi che l'intermediario C abbia concesso un fido irrevocabile pari a 1.000 euro, nella forma tecnica del mutuo non ipotecario, nel mese di marzo dell'anno T e che sia stato utilizzato nello stesso mese per 800 euro.

Si ipotizzi che l'intermediario C classifichi, nel mese di settembre dell'anno T+2, le esposizioni verso il debitore fra le inadempienze probabili e che a tale data l'esposizione per cassa del mutuo sia pari a 700 euro, l'accordato a 900 euro e il margine di fido a 200 euro.

Si ipotizzi, altresì, che la complessiva posizione verso il debitore venga chiusa nel mese di aprile dell'anno T+3 per procedura esecutiva.

La segnalazione alla data di dicembre dell'anno T+3 è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				Status fine
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	
EAD (voce 55300)	700	set- T+2	apr- T+3		Mutui; altri	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	xxxx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili	
	200	set- T+2	apr- T+3		Impegni	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	zz	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili	
RECUPERI (voce 55304)														
omissis														

## ESEMPIO 2

Si ipotizzi che l'intermediario D abbia concesso un fido irrevocabile pari a 1.000 euro nel mese di marzo dell'anno T e che il fido, prima che sia stato utilizzato, sia stato classificato, nel mese di settembre dell'anno T, fra le inadempienze probabili.

Si ipotizzi, altresì, che il fido sia stato utilizzato nel mese di novembre dell'anno T, nella forma tecnica dell'apertura in conto corrente, per un ammontare pari a 800 euro e che la complessiva posizione verso il debitore venga chiusa nel mese di aprile dell'anno T+3 per procedura esecutiva.

Ai fini della compilazione della segnalazione sulle perdite storiche, l'EAD del fido va scomposta in due righe di segnalazione riferite, rispettivamente, all'importo utilizzato e al margine residuo. Relativamente alla prima componente, il progressivo transazione associato all'impegno va mantenuto per la forma tecnica di utilizzo.

La segnalazione alla data di dicembre dell'anno T+3 è la seguente:

Voce/sotto voce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE													
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	Status fine									
										EAD (voce 55300)	800	set-T	nov-T		Impegni	omissis	omissis	Utilizzo linea di credito	omissis	xx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
											800	nov-T	apr-T+3		Altri finanziamenti a breve termine	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	xx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
											200	set-T	apr-T+3		Impegni	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	zz	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
RECUPERI (voce 55304)																							
omissis																							

### ESEMPIO 3

Si ipotizzi che l'intermediario E abbia concesso, nel mese di marzo dell'anno T, un fido irrevocabile pari a 1.000 euro, da utilizzarsi nelle forme tecniche del mutuo non ipotecario (400 euro) e dell'apertura di credito in conto corrente (600 euro).

Si ipotizzi che il debitore venga classificato fra le inadempienze probabili nel mese di settembre dell'anno T e che a tale data l'esposizione per cassa sia pari a 350 euro per il mutuo e a 380 euro per l'apertura di credito in conto corrente, e che il margine inutilizzato sia pari a 220 euro.

Si ipotizzi, altresì, che la posizione venga chiusa nel mese di aprile dell'anno T+1 per procedura esecutiva.

La segnalazione alla data di dicembre dell'anno T+1 è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE														
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	Status fine										
										<b>EAD</b> (voce 55300)	350	set-T	apr-T+1		Mutui: altri	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	Procedure esecutive	<i>omissis</i>	yyyy	xx	<i>omissis</i>	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
											380	set-T	apr-T+1		Altri finanziamenti a breve termine	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	Procedure esecutive	<i>omissis</i>	yyyy	zz	<i>omissis</i>	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
											220	set-T	apr-T+1		Impegni	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	Procedure esecutive	<i>omissis</i>	yyyy	ww	<i>omissis</i>	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
<b>RECUPERI</b> (voce 55304)																								
<i>omissis</i>																								

#### ESEMPIO 4

Si ipotizzi che l'intermediario F abbia concesso un fido irrevocabile pari a 1.000 euro, da utilizzare nelle forme tecniche del mutuo non ipotecario (400 euro) e dell'apertura di credito in conto corrente (600 euro), nel mese di marzo dell'anno T e che sia stato utilizzato nello stesso mese per 400 euro relativamente al mutuo.

Si ipotizzi che il debitore venga classificato fra le inadempienze probabili nel mese di settembre dell'anno T e che a tale data l'esposizione per cassa del mutuo sia pari a 380 euro e quella del margine non utilizzato a 600 euro.

Si ipotizzi, altresì, che il fido sia ulteriormente utilizzato nel mese di novembre dell'anno T, nella forma tecnica dell'apertura in conto corrente, per un ammontare pari a 400 e che la complessiva posizione verso il debitore venga chiusa nel mese di aprile dell'anno T+3 per procedura esecutiva.

Ai fini della compilazione della segnalazione sulle perdite storiche, l'EAD del fido va scomposta in due righe di segnalazione riferite, rispettivamente, all'importo utilizzato e al margine residuo. Relativamente alla prima componente, il progressivo transazione associato all'impegno va mantenuto per la forma tecnica di utilizzo.

La segnalazione alla data di dicembre dell'anno T+3 è la seguente:

Voce/sottovoce	Importo	Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Tipo garanzia	Grado copertura garanzie	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				Status fine
										Codice censito	Progr. transaz	Prov. preced. scaduto	Status inizio	
<b>EAD</b> (voce 55300)	380	set-T	apr-T+3		Mutui; altri	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	yyyy	xx	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
	400	set-T	nov-T		Impegni	omissis	omissis	Utilizzo linea di credito	omissis	yyyy	zz	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
	400	nov-T	apr-T+3		Altri finanziamenti a breve termine	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	yyyy	zz	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
	200	set-T	apr-T+3		Impegni	omissis	omissis	Procedure esecutive	omissis	yyyy	vw	omissis	Inadempienze probabili	Inadempienze probabili
<b>RECUPERI</b> (voce 55304)														
omissis														

## **18. Grado di copertura delle garanzie**

È stato chiesto di conoscere se il grado di copertura delle garanzie vada calcolato solo con riferimento alla EAD al momento dell'ingresso in *default*, oppure debba essere rideterminato a ogni variazione di EAD.

Al riguardo, si precisa che il grado di copertura delle garanzie è quello calcolato con riferimento alla EAD al momento dell'ingresso in *default*.

## **19. Portafoglio regolamentare**

Con riferimento agli intermediari che applicano la metodologia standardizzata per determinare il requisito patrimoniale per il rischio di credito, è stato chiesto di conoscere se il portafoglio regolamentare da segnalare sia quello di provenienza della controparte al momento del default, oppure il portafoglio "Esposizioni in stato di *default*".

Al riguardo, si precisa che il portafoglio regolamentare da segnalare è quello di provenienza della controparte al momento del *default*.

**ALLEGATO 2**

**NOTA TECNICA**

**SULLA NUOVA NOZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE**

**1. Ristrutturazioni di posizioni a sofferenza**

È stato chiesto di confermare che la frase “Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio, da ricondurre tra le sofferenze”, riportata nel paragrafo “Qualità del Credito” delle Avvertenze generali della matrice dei conti, sia da intendersi come segue: “Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio)”.

Al riguardo, si precisa che, con la richiamata frase delle Avvertenze generali della Matrice dei conti, si è inteso confermare il seguente criterio segnaletico previsto per la vecchia definizione di esposizioni ristrutturate: “Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizioni ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, la banca è anche tenuta a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze”.

Pertanto, si conferma che la richiamata frase sia da intendersi come segue: “Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio)”.

**2. Inadempienze probabili**

È stato chiesto – per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana - se un credito originariamente allocato tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possa essere successivamente ricondotto fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione del credito fra le sofferenze), qualora, a seguito di valutazione interna, la banca ritenga che tale classificazione sia maggiormente rappresentativa del peggioramento della qualità creditizia del credito sottostante.

In proposito, è stato osservato che questo approccio consentirebbe di preservare una gerarchia nelle categorie di qualità del credito, ed eviterebbe “di modificare tutti i modelli di LGD *defaulted asset*, passando dalla misurazione attuale dei *danger rate* - che si basa sulle migrazioni da una classe di credito deteriorata all’altra (es: da esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate a inadempienze probabili) - ad una misurazione dei *danger rate* basata sulle migrazioni tra i diversi *bucket* di *Past Due* all’interno della classe “Esposizioni scadute deteriorate”, oppure, alternativamente, di “introdurre un doppio binario tra la “vista” di bilancio e quella di monitoraggio del rischio a fini gestionali, con un impatto molto rilevante sui costi operativi delle banche”.

Al riguardo, avuto anche presente quanto rappresentato dal sistema bancario, si precisa che un credito originariamente allocato tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotto fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione del credito fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

### 3. Esposizioni oggetto di concessioni – uso di rating interni

Nel resoconto della consultazione sulla nuova nozione di attività finanziarie deteriorate, pubblicato sul sito della Banca d'Italia (cfr. pag. 4), con riferimento all'utilizzo di sistemi di rating interni per la valutazione della sussistenza o meno della condizione di difficoltà finanziaria dei debitori, è stato precisato che "Come precisato dall'EBA nelle risposte alla consultazione sulla bozza degli ITS, riportate in allegato agli ITS (cfr. pagina 45), non si può fare riferimento ai rating (interni e/o esterni) per verificare la sussistenza o meno della difficoltà finanziaria del debitore, così da differenziare nel caso di clienti *performing* tra *forbearance* e rinegoziazioni commerciali".

In proposito, è stato chiesto di chiarire tale risposta, tenuto conto che la stessa può interpretarsi in modi diversi.

Al riguardo, relativamente all'utilizzo dei rating interni per la valutazione della sussistenza o meno della condizione di difficoltà finanziaria dei debitori, si conferma innanzitutto che occorre fare riferimento a quanto precisato nelle risposte alla consultazione fornite dall'EBA sulla bozza degli *Implementing Technical Standards* su *Non-Performing Exposures* (NPE) e *Forbearance* (ITS), riportate in allegato agli ITS finali (cfr. pagina 45).

Ciò posto, si precisa che il *wording* della risposta fornita nel resoconto alla consultazione va inteso, in linea con la citata risposta fornita dall'EBA, nel senso che la sussistenza o meno della condizione di difficoltà finanziaria dei debitori non può essere fatta discendere in modo meccanicistico utilizzando i soli *rating* interni, ma richiede comunque una valutazione più generale della banca sulla condizione dei debitori.